CORTE DEI CONTI

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA**

Nell'adunanza del 25 settembre 2025, composta dai Magistrati:

- Paolo PELUFFO - Presidente
- Antonio TEA - Primo Referendario
- Giuseppe VELLA - Primo Referendario
- Antonino CATANZARO - Primo Referendario
- Mara ROMANO - Referendario relatore

******

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 173;

Vista la deliberazione n.111/2025/INPR, con la quale sono state approvate da parte di questa Sezione le "*Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005*".

Vista la deliberazione n. 61/2025/INPR di questa Sezione, avente ad oggetto "*Approvazione del programma di controllo per l'anno 2025*".

Vista la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 203 del 21 luglio 2025, con la quale si approvava la relazione del Magistrato istruttore relativa agli incarichi di esperto del Sindaco, conferiti dal Comune di Melilli all'avv. Cristina Elia da luglio 2022 a maggio 2024 e, conseguentemente, se ne trasmetteva copia all'Ente affinché fornisse "*entro 30 giorni dal ricevimento, la documentazione richiesta nonché le proprie controdeduzioni sugli esiti della sopra citata relazione*".

Visto che, con nota acquisita al protocollo della C.d.c n. 5996 del 18 agosto 2025, l'Ente ha dato riscontro a quanto richiesto trasmettendo la documentazione integrativa e formulando le controdeduzioni del caso;

Vista l'ordinanza n. 96/2025 con cui il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Referendario Mara Romano;

ha pronunciato la seguente

**DELIBERAZIONE**

**Controllo ai sensi dell'art.1, comma 173, della L. n. 266/2005 sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza conferiti del Comune di Melilli (SR).**

**Valutazioni conseguenziali alla deliberazione n. 203/202/PRSP.**

**PREMESSO CHE**

**1.**Sono stati trasmessi a questa Sezione Regionale di Controllo, tramite applicativo ConTe, i seguenti decreti con cui il Sindaco del comune di Melilli (SR) ha conferito all'avv. Cristina Elia l'incarico di esperto in diritto penale, diritto amministrativo e diritto civile:

- decreto sindacale n. 70 del 15/07/2022 (nomina dell'avv. Cristina Elia come esperto legale del sindaco dal 18/07/2022 al 31/12/2022 – compenso complessivo € 11.370,00), prot. C.d.c. 8272 del 11/11/2022;
- il decreto sindacale n. 1 del 2/01/2023 (nomina dell'avv. Cristina Elia come esperto legale del sindaco dal 2/01/2023 al 30/06/2023 – compenso complessivo € 12.480,00), prot. C.d.c. 3545 dell'08/05/2025;
- -decreto sindacale n. 29 del 30/06/2023 (nomina dell'avv. Cristina Elia come esperto legale del sindaco dal 1°/07/2023 al 31/12/2023 – compenso complessivo € 12.480,00), prot. C.d.c. 3545 dell'08/05/2025;
- il decreto n. 1 del 02/01/2024 (nomina dell'avv. Cristina Elia come esperto legale del Sindaco per la durata di mesi 5 (cinque) dal dì 1/01/2024 al 31/05/2024, compenso complessivo pari ad € 12.688,00) prot. C.d.c. 929 del 29/01/2025.

**2.**Con delibera di questa sezione di controllo n. 203 del 21 luglio 2025 è stata approvata la relazione del magistrato istruttore con cui si rilevava che *"Nel caso di specie, per l'estrema genericità dell'oggetto e delle finalità degli incarichi conferiti, sembrerebbe eliso il nesso di strumentalità dell'attività affidata all'esperto rispetto all'esercizio di funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo del Sindaco, di cui rappresenta, peraltro, indice sintomatico la circostanza che l'avv. Cristina Elia, una volta cessata dall'incarico di*

*esperto del sindaco, nel mese di giugno 2024 ha assunto la carica di vicesindaco e assessore del Comune di Melilli."*

Inoltre, nella medesima relazione istruttoria preso atto che *"in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.lgs. 33/2013, per l'incarico di esperto del Sindaco all'Avv. Elia risultano pubblicate le informazioni di cui ai punti a), b) e d)della citata disposizione normativa mentre non sono presenti quelli richiesti dalla lettera c) (dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali)"* si evidenziava che *"si rende necessario chiedere all'Ente l'integrazione della documentazione indicata dall'art. 15, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 33/2013, relativamente all'incarico di esperto del Sindaco conferiti all'Avv.Cristina Elia."*

A seguito dell'approvazione della relazione istruttoria, con delibera n. 203/2025/PRSP, questo Collegio deliberava di inviare copia della Relazione all'Ente al fine di fornire, entro giorni 30 dal ricevimento, le proprie controdeduzioni.

**3.**Con nota acquisita al protocollo della C.d.c n. 5996 del 18/08/2025 il Comune, in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Collegio, ha evidenziato che la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Sicilia con sentenza n. 419/2020 del 03.08.2020, aveva assolto da ogni addebito il Sindaco di Melilli nel giudizio intentato dalla procura regionale, per avere ripetutamente attribuito l'incarico di esperto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, all'avv. Cristina Elia in assenza dei presupposti di legge nel periodo 2017-2018. In particolare, nelle controdeduzioni del Comune di Melilli si legge *"Il nucleo centrale della predetta sentenza di accertamento negativo di responsabilità del Sindaco riposa sull'accertamento della circostanza che: «il Sindaco non aveva sufficienti nozioni giuridiche ed economiche per compiere in piena autonomia le valutazioni di sua competenza previste nella legislazione regionale nello statuto comunale.*

*Lo stesso Carta, invece, sarebbe incorso in grave negligenza, ove avesse omesso di sovrintendere effettivamente alle attività dell'ente e, nello specifico, alla supervisione dei contenziosi; tali compiti richiedevano inevitabilmente di un esperto.*

*L'operato del convenuto non fu dunque connotato da inescusabile negligenza e superficialità, poiché, di fronte al notevole contenzioso e alle innumerevoli problematiche amministrative del comune, di cui era divenuto da poco tempo sindaco, il Carta intese correttamente avvalersi di un soggetto esterno, dotato di elevata professionalità e di specifica esperienza, che potesse fornirgli un valido supporto nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico amministrativo in ambiti particolarmente complessi e in continua evoluzione.*

*L'Avv. Elia, invero, operando in sinergia con i funzionari dell'ente, ha consentito al sindaco di elaborare tempestivamente misure idonee ad evitare l'aggravamento del contenzioso e ad impedire disfunzioni gestionali, che nel tempo avrebbe fine io per determinare uno squilibrio finanziario dell'ente.*

*Conclusivamente, le attività effettivamente svolte dall'avvocato Elia non furono di tipo prettamente gestionale e burocratico, né si sovrapposero indebitamente all'esercizio delle ordinarie attribuzioni di competenza dei funzionari comunali.» (v. pag. 19/20 della sentenza cit.)".*

Inoltre, il Comune di Melilli ha prodotto copia della delibera del Consiglio comunale n. 47 del 22/04/2025 avente ad oggetto "presa d'atto delle relazioni del Sindaco sull'attività svolta dall'esperto avv. Cristina Elia relativa agli incarichi nel periodo luglio 2022 maggio 2024".

Infine, come richiesto nella deliberazione di questa sezione n. 203/2025/PRSP ha trasmesso la documentazione ex art. 15 comma 1 lett c) D.lgs. 33/2013 sottoscritta dall'avv. Cristina Elia circa l'assenza di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

**4.** L'art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte, dell'idoneità

dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti controllati a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche. Tali previsioni, inoltre, si integrano con l'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004 n. 311, che stabilisce l'obbligo di trasmissione, per gli Enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, alla Magistratura contabile degli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e di consulenza ad estranei alla pubblica amministrazione, a prescindere dal valore monetario, con obbligo di valutazione dell'organo di revisione dell'ente.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che gli Enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, sono obbligati alla trasmissione degli atti di incarico aventi oggetto, non solo uno studio o una consulenza, ma, altresì, una ricerca e ciò proprio in forza delle sopra citata disposizione normativa (art.1, comma 42, L.311/2004)

In riferimento ai parametri del controllo, la giurisprudenza contabile ha affermato che *"l'accertamento dell'illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un provvedimento di secondo grado e dall'altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere"* (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 244/08).

Siamo in presenza, dunque, di una verifica sulla gestione con riscontro esterno e successivo, avente ad oggetto non solo la legittimità, ma anche la regolarità dell'atto, alla stregua di un complessivo controllo non già di stretta legalità, ma strumentale a processi di autocorrezione da parte dell'ente controllato.

In merito, invece, ai presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, questi sono, specificamente, enucleati dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come a più riprese modificato.

La linea interpretativa restrittiva di tale disposizione è costante, in quanto, in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il

proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno.

A tal fine, il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. 165/2001, introdotto dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche "*di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale* […]".

Il successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, individua, infatti, i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

f) per gli Enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti. La norma che viene in considerazione è l'art. 1, comma 42, della l. n. 311/2004, che la Sezione Autonomie, con

delib. n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla l. fin. 2006, ma la cui vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina (finalizzata al contenimento delle spese correnti) dettata in materia di incarichi e di spese per mostre convegni e rappresentanza, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'obbligo, dunque, di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di funzione di controllo interno dell'ente, permane e riguarda un singolo atto di spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile. (ex *multis*, Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 231/2009/PAR del 14 maggio 2009, n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010; n. 243/2013/PAR del 17 giugno 2013, n. 3/21/REG del 14.01.2021; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 162/2015/PAR; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 74/2013/PAR).

In tema di incarichi esterni, tuttavia, una peculiare disciplina è contenuta nell'art.14 della L.r. siciliana n.7 del 1992, così come precisato, per ultimo, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70 del 15.03.2022, e nell'art.12 della legge regionale siciliana n. 15/2015.

In particolare, per tali tipologie di incarichi di consulenza (esperti del Sindaco):

*- è possibile il conferimento per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza. L'oggetto, le finalità e le modalità di espletamento dell'incarico conferito all'esperto devono, quindi, essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco. I compiti assegnati all'esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente Locale, e neppure riguardare l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L'incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell'organico del personale amministrativo o tecnico dell'ente locale. (ex multis,* Sez. appello Sicilia, sent. nn. 389/2014,

27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 11/2020, 17/2022, 152/2022; Corte Cost., sent. n. 70 del 25/01-15/03/2022*);*

- *la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione. Dall'altro, la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo;*
- *la doverosa considerazione della peculiarietà dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico – considerazione che ha già condotto la Corte costituzionale a giustificare deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) - consente di ammettere* ***il rinnovo*** *a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;*
- *non è necessario l'inserimento nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. deliberazione Sez. regionale di controllo per la Sicilia n. 33/2014) e non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 42, della legge 311/2004.*

Come , inoltre, di recente rammentato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 160/2020/REG), l'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: "*a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato*". La pubblicazione, che, a norma del comma 4 del medesimo art. 15, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve

permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (art. 15 co. 2). Inoltre, in caso di omessa pubblicazione, "*il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta*" (art. 15 co. 3).

**5.** Effettuato l'inquadramento normativo sui presupposti richiesti per il conferimento degli incarichi e sulla natura del controllo della Corte dei conti nella *subiecta materia*, sulla base dello stato degli atti, si espongono le risultanze istruttorie che seguono in merito alle controdeduzioni trasmesse dal Comune di Melilli.

Riguardo alla pronuncia della sezione giurisdizionale, si rileva che la fattispecie in esame non è sovrapponibile a quella oggetto del giudizio di cui alla sentenza Corte dei conti sez. giur. Sicilia n. 419/2020. In tale pronuncia giurisdizionale, infatti, l'oggetto verteva sul conferimento di incarico all'Avv. Cristina Elia di cui alle determine del Sindaco del Comune di Melilli (Sr) n. 31 del 12/09/2017, n. 65 del 19/12/2017, n. 12 del 01/03/2018, n. 26 del 29/05/2018, n. 54 del 28/09/2018 e n. 80 del 31/12/2018 e che avevano essenzialmente l'esigenza di "*affrontare e risolvere i problemi della gestione amministrativa nelle sue complesse articolazioni*".

Viceversa, il presente controllo ha ad oggetto gli incarichi conferiti all'avv. Elia da luglio 2022 a maggio 2024, che avevano la finalità di fornire "*il supporto ed assistenza nelle materie di competenza o sottoposte al controllo e dalla vigilanza del Sindaco, per le attività che di volta in volta gli saranno richieste, che, a titolo indicativo e generale, di seguito sono elencate:*

*-Assistenza negli incontri con gli altri organi o autorità istituzionali extra-comunali, con le organizzazioni associative e gruppi di interesse;*
*-Assistenza nella trattazione di Accordi di programma con i soggetti pubblici e privati promotori e destinatari;*
*-Verifica dello stato di attuazione ed impulso alla realizzazione del programma anche ai fini della relazione annuale per il Consiglio Comunale;*
*-Esame e Valutazione delle misure correttive per un'efficace razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi;*

*-Assistenza nella redazione di atti d'indirizzo".*

Occorre, peraltro, evidenziare che la titolarità congiunta nella stessa Corte dei conti della funzione giurisdizionale (ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione) e del controllo successivo sulla gestione delle p.a., non incide sulla piena autonomia dell'esercizio delle funzioni di controllo, non solo sotto il profilo dell'organizzazione interna dell'organo (in quanto vige una rigorosa separazione fra le sezioni giurisdizionali e quelle adibite al predetto controllo), ma anche sotto il profilo dell'oggetto proprio delle due funzioni: quella giurisdizionale concerne la responsabilità amministrativo-contabile che – come noto- è subordinata al ricorrere di un danno erariale, di un elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e di un nesso eziologico tra condotta illecita ed evento dannoso e di un rapporto di impiego o servizio con la p.a; viceversa, la funzione di controllo successivo di gestione di cui all'art. 3 della L. 20/1994 (così come all'art. 1 comma 173 L. 266/05) come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 29/1995 "*consiste nel confronto ex-post tra la situazione effettivamente realizzata con l'attività amministrativa e la situazione ipotizzata dal legislatore come obiettivo da realizzare, in modo da verificare, ai fini della valutazione del conseguimento dei risultati, se le procedure e i mezzi utilizzati, esaminati in comparazione con quelli apprestati in situazioni omogenee, siano stati frutto di scelte ottimali dal punto di vista dei costi economici, della speditezza dell'esecuzione e dell'efficienza organizzativa, nonché dell'efficacia dal punto di vista dei risultati*".

Nel merito della questione attinente al conferimento degli incarichi di esperto del Sindaco all'avv. Cristina Elia nel periodo luglio 2022 maggio 2024, avuto riguardo alle relazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/04/2025 e trasmessa a questa sezione con nota prot. 5996 del 18/8/2025, si rileva che sono state svolte dal professionista incaricato molteplici dettagliate attività. Come si legge nella nota trasmessa dal Comune di Melilli: "*Nella prima relazione presentata per il periodo "luglio 2022/luglio 2023" (v. allegato delibera C.C. n. 47/2025), l'Esperto oltre agli innumerevoli apporti funzionali a garantire al Sindaco la esatta comprensione del quadro giuridico-amministrativo complessivo dell'ente (rilasciando al Sindaco numerosi pareri legali scritti e orali in varie materie), in particolare si è occupato dell'esame e studio sia delle «pratiche indennizzo e risarcimento danni a seguito di sinistri e alla valutazione preliminare*

*dell'istruttoria» sia «dell'esame e studio istanze negoziazione assistita e alla valutazione preliminare istruttoria», sia ancora la partecipazione a numerosi tavoli tecnici «al fine di definire transattivamente vecchi contenziosi ereditati da questa amministrazione con l'intento di proporre soluzioni capaci di ridurre al minimo gli esborsi a carico del Comune».*

*Nelle successive relazioni prodotte dall'Esperto del 06.10.2022, 30.11.2022, 04.01.2023, 02.02.2023, 01.03.2023, 02.05.2023, 04.07.2023, 01.12.2023, 08.01.2024, 06.02.2024, 10.05.2024 e 01.07.2024, è costante l'apporto dell'Esperto oltre alle varie e quotidiane attività di adozione di parere scritti e orali al Sindaco ai sensi dell'art. 21, lett. a) e b) dello Statuto Comunale ["Il Sindaco: a) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli Assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della Giunta. Il Sindaco può sospendere gli atti del Segretario Generale, di natura di indiritto politico-amministrativo. b) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al Segretario-Direttore Generale"] propedeutici ad indirizzare il Sindaco nelle varie materie afferenti la concreta gestione giuridico-amministrativa dell'ente finalizzato alla risoluzione di "problematiche risarcitorie e di negoziazione assistita" (in gran parte ereditate dalle precedenti Amministrazioni comunali) nelle quali l'ente era soggetto passivo, pratiche che sono state positivamente avviate a conclusione in via extra-giudiziale con minimi esborsi, all'evidente fine di non trascinare l'ente in lunghi ed annosi giudizi innanzi agli Organi della Giustizia Ordinaria ed Amministrativa, che da un lato avrebbero comunque comportato gravosi oneri per la nomina di avvocati esterni all'ente e dall'altro gravosissimi oneri per i casi di (sicura o altamente probabile) soccombenza in giudizio".*

Riguardo al profilo dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione *ex* art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, si prende atto che il Comune di Melilli ha fornito le dichiarazioni *ex* art. 15, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 33/2013, sottoscritte dall'avv. Cristina Elia, con firma autografa, in data rispettivamente 15/07/2022, 02/01/2023, 3/07/2024 e 02/01/2024.

Le dichiarazioni risultano attuali rispetto al momento di conferimento degli incarichi.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Comune di Melilli (Sr), delle relazioni trasmesse e delle dichiarazioni di cui all'avv. Cristina Elia, risultano superati i rilievi formulati con la deliberazione n. 203/2025/PRSP.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana

**ACCERTA**

la conformità, allo stato degli atti, degli incarichi conferiti all'avv. Cristina Elia con decreti del Sindaco di Melilli n. 70 del 15/07/2022, n. 1 del 2/01/2023, n. 29 del 30/06/2023, n. 1 del 02/01/2024, alle linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, approvate con deliberazione di questa Sezione n.111/2025/INPR, ed ai principi ulteriormente specificati nella presente delibera che definiscono i parametri di legittimità dell'atto di incarico ai sensi della normativa vigente e degli indirizzi giurisprudenziali contabili;

**DISPONE**

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione del Comune di Melilli (SR);
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025.

Il Magistrato relatore — Il Presidente

(Mara Romano) — (Paolo Peluffo)

Depositata in Segreteria il 29 settembre 2025

Il funzionario responsabile

Boris Rasura